

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PR ABRUZZO FESR 2021-2027 PRIORITA' III – OBIETTIVO DI POLICY OP2- OBIETTIVO SPECIFICO 2.4

“Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici” (Azione 2.4.1 – Misure di cui al Piano di attuazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 4 Febbraio 2026 n. 36) per la realizzazione del progetto “Interventi per il contrasto al rischio valanghivo”.

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, rappresentata da Vincenzo Rivera nato a L'Aquila il 10/12/1971, C.F. RVRVCN71T10A345E in qualità di Direttore Generale della Regione Abruzzo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo – L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6

E

L'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, C.F. 93112080663- (di seguito APC), con sede in L'Aquila, via Salaria Antica Est, 27, nella persona del Dott. Maurizio Scelli in qualità di Direttore dell'APC nato a Sulmona il 28/02/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia regionale di Protezione Civile in via Salaria Antica Est, 27– 67100 L'Aquila.

Le suddette parti intervengono al presente atto in esecuzione della D.G.R. n. 257 del 6/05/2026

PREMESSO

- che con la *Decisione della Commissione Europea N. C(2022) 9380 final del 08.12.2022* è stato approvato il *PR FESR Abruzzo 2021-2027* (di seguito denominato anche Programma);
- che con la Deliberazione 21 febbraio 2023, n. 90, la Giunta Regionale ha *preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29.11.2022 con la quale è stato approvato il Programma Regionale PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*”;
- che con la Decisione di esecuzione C(2025) 8230 final del 15 dicembre 2025 la Commissione ha approvato il programma PR Abruzzo FESR 2021-2027 modificato;
- che “*il PR Abruzzo FESR 2021-2027 dispone di una dotazione finanziaria pari ad Euro 681.053.590,00*”, distribuiti su otto Priorità e da una Priorità dedicata all'Assistenza tecnica;
- che l'Autorità di Gestione del PR FESR Abruzzo 2021-2027 (di seguito denominata anche Autorità di Gestione oppure AdG) è incardinata nel Dipartimento Presidenza Programmazione Turismo, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 17 aprile 2025;
- che l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 72 del RDC, è responsabile della gestione del Programma allo scopo di conseguire gli obiettivi;

- che l'Autorità di Gestione, con D.G.R. n. 298 del 01/06/2023, ha adottato il primo *Piano di Attuazione degli Interventi (PAI) – Maggio 2023*, corredato delle Schede Intervento e del calendario degli Avvisi, quale rappresentazione sintetica per l'attuazione del Programma (si veda Manuale delle procedure dell'AdG, paragrafo 2.2 e segg.);
- che l'Autorità di Gestione, con D.G.R. n. 297 del 01/06/2023, ha individuato, inizialmente, le Strutture regionali competenti per l'attuazione degli Interventi e affidatarie dei controlli di I livello;
- che l'Autorità di Gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) ossia le strutture regionali a cui è affidata la responsabilità dell'attuazione delle azioni del programma;
- che con la L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 e ss.mm.ii. *“Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di Protezione Civile”* è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- che nel Piano di Attuazione degli Interventi – Versione 5, approvato con la D.G.R. 36/2026 è presente l'intervento a valere sull'Azione 2.4.1 *“Contrasto al dissesto idrogeologico”* di importo pari a € 10.000.000,00 a valere sulla Priorità III, Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2.4 Codice di intervento 058 *“Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane”*;
- che con DPA011/28 del 03.05.2024, l'Autorità di Gestione ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del PR Abruzzo FESR 2021-2027 - Versione n. 1 – maggio 2024;
- che con DPA011/54 del 04.07.2025, l'Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 - Versione n. 2 – Luglio 2025;
- che la Struttura Responsabile di Attuazione del predetto Intervento è la Direzione Generale;
- che l'Agenzia regionale di Protezione Civile opera quale soggetto tecnico-operativo della Regione Abruzzo in materia di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali, ai sensi della normativa vigente;
- che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il soggetto attuatore del predetto Intervento è l'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- è interesse delle Parti disciplinare i rapporti reciproci per l'attuazione del progetto sopra indicato;
- che con la D.G.R. n. 257 del 6/05/2026 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione e l'Agenzia regionale di Protezione Civile al fine di dare attuazione al progetto di cui

all'Azione 2.4.1 *“Contrasto al dissesto idrogeologico”* di importo pari a € 10.000.000,00 a valere sulla Priorità III, Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2.4 Codice di intervento 058 *“Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane”*,

TUTTO CIÒ PREMESSO

**LA REGIONE ABRUZZO E APC CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premessa

1. La Premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto in premessa, oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento, a regia regionale, denominato *“Interventi per il contrasto al rischio valanghivo”* per un importo complessivo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo con il PR Abruzzo FESR 2021-2027, Azione 2.4.1 – *Contrasto al dissesto idrogeologico*, nell'ambito del Piano Attuativo degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021–2027, Versione 5 – Gennaio 2026, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 04.02.2026 n. 36, indicata in premessa.
2. L'intervento è finalizzato alla prevenzione, mitigazione e gestione del rischio valanghivo sul territorio regionale, mediante interventi strutturali e non strutturali, attività di monitoraggio, pianificazione e supporto tecnico.

Articolo 3 - Condizioni generali

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile dichiara di conoscere e rispettare tutta la normativa indicata in premessa per la realizzazione dell'intervento.
2. L'Agenzia regionale di Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore/beneficiario, si impegna, altresì, a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula della presente Convenzione.
3. L'Agenzia regionale di Protezione Civile potrà svolgere le attività anche con il coinvolgimento di altri Enti pubblici individuati attraverso Avviso che risulteranno ammessi a finanziamento.
4. L'Agenzia regionale di Protezione Civile si obbliga, altresì, a:

- a) garantire la conclusione positiva dell'iter finalizzato all'approvazione del progetto esecutivo e al conseguente, eventuale, ottenimento di tutti i pareri richiesti per legge e previsti quali presupposti ineludibili per la realizzazione dell'intervento;
- b) concludere l'intervento con il finanziamento assegnato di € 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00), comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione, anche di quelli per lo svolgimento di eventuali gare d'appalto, restando convenuto, invece, che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che li abbiano determinati, saranno a carico del beneficiario, che ne curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovuti a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
- c) assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
- d) assicurare e dimostrare una contabilità separata o un'apposita codifica contabile adeguata che consenta di individuare chiaramente le spese sostenute nell'ambito dell'intervento finanziato per assicurare la trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate;
- e) verificare che sia garantito il rispetto delle vigenti norme di legge comunitarie, statali e regionali, dei regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
- f) sollevare, in ogni caso, la Regione da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti della presente Convenzione. Resta inteso che i rapporti interni tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti alla Regione;
- g) acquisire, ove necessario, o ove di supporto alla realizzazione dell'intervento, i beni mobili e/o immobili necessari all'esecuzione delle opere in conformità alle procedure vigenti in

materia di espropriazioni, provvedendo ad intestare i relativi beni a norma di legge.

5. L'Agenzia regionale di Protezione Civile si impegna a rispettare e ad osservare e far osservare tutte le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, nonché tutti i vincoli e le procedure applicabili in termini di utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie del PR Abruzzo FESR 2021 2027 nei modi e termini stabiliti dalla UE, dallo Stato e dalla Regione, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo del finanziamento emanate dagli Organi competenti e dall'Autorità di Gestione, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente atto.
6. L'Agenzia regionale di Protezione Civile assume la responsabilità di realizzare l'oggetto della presente Convenzione svolgendo tale attività anche con il coinvolgimento degli Enti pubblici beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento. La stessa provvederà alla stipula di apposita convenzione con i soggetti beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno provvedere ai relativi affidamenti in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di Contratti pubblici e di concorrenza, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza, impegnandosi, altresì, a porre in essere tutte le azioni preventive che risultano necessarie per consentire la realizzazione dell'intervento stesso.
7. L'Agenzia regionale di Protezione Civile è tenuta al rispetto dei vincoli e delle procedure di controllo (amministrative e in loco) applicabili al PR Abruzzo FESR 2021- 2027 stabiliti dall'Autorità di Gestione Unica del FESR FSE e disposti dalla Regione e/o dagli Organismi competenti in materia.
8. L'Agenzia regionale di Protezione Civile è tenuta al rispetto delle disposizioni relative alla visibilità, trasparenza e comunicazione dell'operazione, siccome previste dalla normativa europea, nazionale, regionale, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione Unica del FESR FSE. In caso di violazioni da parte del beneficiario degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza, l'Autorità di Gestione applica opportuni meccanismi sanzionatori che prevedono la riduzione fino al 3% del contributo concesso all'operazione interessata.
9. L'Agenzia regionale di Protezione Civile è tenuta all'inserimento dei dati procedurali, fisici e finanziari dell'operazione nell'apposito Sistema informativo di Monitoraggio in uso per i fondi strutturali PR Abruzzo FESR 2021-2027 (sistema informativo F.I.E.R.A.) nonché all'aggiornamento dei dati stessi nelle modalità impartite e nel rispetto delle scadenze prefissate dalla UE, dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, nonché dalle successive disposizioni dettate in materia, pena la sospensione delle erogazioni finanziarie.

10. L'Agenzia regionale di Protezione Civile cura l'attuazione dell'Azione di competenza 2.4.1. e, a tal fine:

- a) monitora costantemente l'andamento dell'Azione con riferimento a tutti gli indicatori procedurali, finanziari e di risultato previsti dal Programma per garantire il perseguimento dell'obiettivo specifico associato;
- b) garantisce la verifica dell'implementazione del Sistema Informativo regionale F.I.E.R.A., nonché l'eventuale implementazione dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- c) garantisce la completezza del fascicolo di progetto e la sua progressiva predisposizione;
- d) predispone la documentazione per il controllo di primo livello sugli interventi ammessi a finanziamento, per accertare l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme europee e nazionali, nonché la corretta fornitura di prodotti e servizi oggetto del finanziamento;
- e) assicura il rispetto di tutte le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e previste nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione;
- f) provvede alla tempestiva comunicazione delle irregolarità riscontrate alla Struttura competente presso l'Autorità di Gestione nel rispetto delle procedure di cui ai Regolamenti europei;
- g) adotta tutti i provvedimenti amministrativi, contabili e gestionali relativi all'intervento approvato e svolge tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione dello stesso intervento nel rispetto della disciplina vigente in materia.

11. Gli Enti pubblici beneficiari ammessi a finanziamento assumono gli stessi obblighi di cui al presente articolo nei confronti della Regione. A tal proposito, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile si obbliga a richiamare il presente atto nelle convenzioni da stipulare con gli Enti pubblici beneficiari e a prevedere che i medesimi obblighi siano assunti dagli stessi ai sensi del presente articolo.

Articolo 4 - Condizioni specifiche ed obblighi

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile:

- a) procede alle necessarie operazioni di verifica sull'ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, nelle modalità e termini impartiti dalla UE, dai competenti Organi Statali e dall'Autorità di Gestione Unica del FESR FSE e dalle successive disposizioni statali e regionali in materia;
- b) assicura un'adeguata modalità di archiviazione dei documenti attestanti le fasi di

attuazione dell'intervento finanziato attraverso la predisposizione del fascicolo di progetto da conservare e rendere disponibile agli Organismi autorizzati a svolgere le attività di controllo per il periodo di tempo previsto dalla normativa europea, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte dell'Autorità di Gestione del FESR FSE;

- c) assicura adeguata forma di pubblicizzazione del programma con particolare riferimento all'emblema della UE, ai loghi e all'indicazione del FESR nella cartellonistica di cantiere e nella targa commemorativa da apporsi a conclusione delle opere, nelle modalità previste nell'apposita disciplina comunitaria secondo quanto già previsto in termini generali nel precedente art. 3, punto 7, della presente Convenzione;
 - d) effettua la scelta dell'operatore economico che realizzerà l'opera nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di Contratti Pubblici, compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;
 - e) verifica che gli interventi vengano realizzati con le modalità, le procedure, i tempi previsti dal PR Abruzzo FESR, dal cronoprogramma, dal Manuale delle procedure di Gestione del PR FESR 2021-2027, dalle disposizioni vigenti in materia, nonché dalle condizioni generali e specifiche previste dalla presente Convenzione, nel pieno rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.
2. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi Europei, Statali e/o Regionali.

Articolo 5 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, la Struttura Responsabile di Attuazione, ovvero l'Autorità di Gestione, dispone, a favore dell'Agenzia di Protezione Civile, il trasferimento del finanziamento assentito, alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) il 40% dell'importo totale stabilito dalla presente Convenzione a titolo di anticipazione, alla stipula della Convenzione;
 - b) pagamenti semestrali come riportato nel Piano dei pagamenti e delle rendicontazioni contenuto nell'**Allegato 1** alla presente Convenzione, con progressivo recupero dell'anticipazione erogata. I pagamenti semestrali sono disposti sulla base degli stati di avanzamento presentati, entro i 30 giorni successivi al termine di ciascun semestre;
2. Tutti i pagamenti sono erogati a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello della documentazione giustificativa delle spese presentata.
3. L'Agenzia regionale di Protezione Civile assicura il completamento di tutti i pagamenti a

valere sull'affidamento, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi fiscali e contributivi, garantendo l'accreditamento a favore del beneficiario entro il termine ultimo del 31.12.2030. Eventuali pagamenti che risulteranno accreditati oltre tale termine, benché eseguiti entro il 31.12.2030, non potranno essere rendicontati a carico del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

4. Per la liquidazione degli importi di cui al precedente comma 2. nei confronti di APC, la Regione dispone l'accreditamento su conto corrente bancario o postale, possibilmente fruttifero, appositamente dedicato alla riscossione dei trasferimenti derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della L. 136/2010 e ss.ii.mm., nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. L'Agenzia regionale di Protezione Civile si impegna a restituire alla Regione l'eventuale eccedenza determinata tra risorse trasferite e spese ammissibili del progetto, entro 60 giorni dalla richiesta inviata da parte della Regione ovvero entro il maggior termine indicato e motivato dall'Agenzia necessario per l'acquisizione della disponibilità delle risorse per la restituzione. Qualora le somme non vengano restituite entro il predetto termine l'APC sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora applicando il tasso di interesse legale fino al termine di effettiva restituzione.
6. L'Agenzia regionale di Protezione Civile procederà al trasferimento a favore della Regione degli eventuali proventi finanziari maturati e non utilizzati per l'attuazione della presente Convenzione entro il termine ~~del~~ 31.03.2031.

Articolo 6 - Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita dell'intervento, sostanzialmente dovute a:
 - a) economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori o per l'acquisizione di beni o servizi;
 - b) economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
 - c) risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.
2. Facendo salvo quanto già previsto al precedente art. 4 della presente Convenzione, le economie, se dichiarate disponibili dall'Autorità di Gestione Unica del PR FESR 2021-2027, potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni impartite dai

competenti Organi europei, statali e regionali, essere impiegate per il soddisfacimento di eventuali maggiori oneri integrativi rispetto all'intervento realizzato, per migliorare la funzionalità delle opere stesse, allo scopo di dare completezza, anche parziale, agli interventi realizzati.

3. Vengono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi europei, Statali e/o Regionali.

Articolo 7 - Monitoraggio

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile provvede ad implementare il Sistema di Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario relativo all'intervento, nonché ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni qualora necessarie, sul Sistema Informativo regionale FI.E.R.A..
2. Il mancato o ritardato inserimento dei dati da parte del beneficiario, nel suddetto Sistema Informativo dedicato all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento, comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
3. Il monitoraggio effettuato sul progetto ammesso a finanziamento è:
 - a. finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - b. procedurale, ovvero accompagna il progetto nel relativo iter di realizzazione;
 - c. fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati.
3. L'inserimento dei dati comporta l'accreditamento di un referente dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, il quale viene dotato di un identificativo e di una password di accesso al sistema per la consultazione e per l'aggiornamento in occasione delle sessioni di monitoraggio.
4. L'Agenzia regionale di Protezione Civile è tenuta ad effettuare rendicontazioni periodiche di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento conformemente alle disposizioni di legge ed ai principi contabili nonché sulla base di specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione e conformemente al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027.
5. Negli atti di finanziamento dei progetti l'APC potrà prevedere che gli Enti pubblici beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento provvedano ad implementare il Sistema di

Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario relativo all'intervento, nonché ad effettuare le variazioni e l'inserimento delle opportune correzioni qualora necessarie, sul Sistema Informativo regionale FI.E.R.A.. A tal proposito, l'APC potrà procedere a prevedere l'accreditamento sul Sistema Informativo FI.E.R.A. degli Enti pubblici beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento.

6. Le richieste di rimborso alla Regione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto oggetto del presente atto potranno essere inviate solo ed esclusivamente da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Articolo 8 - Controlli e verifiche

1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, la Regione, nonché le Amministrazioni Centrali e della Commissione Europea, possono effettuare attività di verifica e controllo sui lavori (in itinere e finali), allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma e dell'adozione di eventuali provvedimenti in caso di riscontrate irregolarità o difformità delle opere da realizzare. Tali verifiche non esimeranno comunque il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. Le verifiche di primo livello amministrativo-contabili verranno effettuate dall'apposito Servizio Regionale incaricato, previa richiesta della Struttura Responsabile dell'Attuazione, sulla base della documentazione giustificativa di spesa inerente all'esecuzione del progetto finanziato. Al termine del suddetto controllo verrà redatta apposita Check List.
3. L'APC, per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo, è tenuto a:
 - a. fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dalla Struttura Regionale Responsabile;
 - b. conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento allo stesso beneficiario relativo all'intervento in oggetto;
 - c. assicurare e dimostrare una contabilità separata o un'apposita codifica contabile adeguata che consenta di individuare chiaramente le spese sostenute nell'ambito dell'intervento finanziato ai fini della trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate;

- d. rendere disponibili o comunque trasmettere, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
 - e. acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali altri Organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi;
 - f. giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera finanziata;
 - g. certificare la conformità dell'opera finanziata con quanto previsto dalla normativa europea, nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di convenzione stipulato.
4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuate verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria e nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale.
5. In aggiunta ai controlli di primo livello effettuati dal competente servizio regionale, possono avere luogo ulteriori verifiche di secondo livello.
6. L'APC è obbligata a collaborare e a rendere disponibili dati, documenti e accesso alle opere. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organismi europei, statali e regionali.

Articolo 9 - Estraneità della Regione dai contratti

1. La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e terzi in relazione alla presente Convenzione. L'APC con il presente Atto, esonera da ogni responsabilità la Regione Abruzzo per qualunque controversia e conseguenti eventuali oneri in pendenza di cause o di contestazioni, riserve, richieste, comunque connesse o conseguenti l'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che di terzi.
2. La Regione è, inoltre, fin d'ora, sollevata da ogni responsabilità verso terzi, compresa la stessa APC per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione dell'intervento.

Articolo 10 Divieto di cumulo

1. L'APC dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per l'operazione oggetto della presente Convenzione. In caso di accertata violazione di tale obbligo, si dispone la revoca integrale del finanziamento e la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 11 Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato agli Enti pubblici Beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente già corrisposti dovranno essere recuperati dall'APC in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. L'APC dovrà fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Articolo 12 - Modifiche e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività in essa previste entro il termine ultimo del 30.06.2030. La data ultima di ammissibilità della spesa, fatte salve eventuali proroghe del PR FESR Abruzzo 2021-2027 è costituita dal 31.12.2030.
2. L'APC si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del PR Abruzzo FESR 2021-2027.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione, preventivamente autorizzate, sono apportate con atto scritto a firma dell'APC e della SRA.

Articolo 13 Revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione

1. In caso di inadempimento degli obblighi pattuiti (es. mancata attuazione dell'intervento o mancata rendicontazione), sopravvenuti motivi di interesse pubblico, o per accordo consensuale tra le Parti, è prevista la risoluzione della presente Convenzione.
2. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa

comunitaria e nazionale applicabile alla presente Convenzione, dal PR FESR 21/27, dal Manuale delle Procedure dell'AdG e dalla presente Convenzione, si procede alla risoluzione della Convenzione e alla contestuale revoca del finanziamento.

3. La risoluzione della Convenzione e la revoca totale e/o parziale del contributo comporterà l'obbligo per l'APC di restituire le somme indebitamente ricevute maggiorate degli interessi legali maturati medio tempore.

Articolo 14 - Rendicontazione e modalità di pagamento

1. La rendicontazione delle spese sostenute dall'Agenzia regionale di Protezione Civile e dagli Enti pubblici beneficiari nell'attuazione dell'intervento avviene nel rispetto delle modalità e delle procedure previste nell'ambito del PR ABRUZZO FESR 2021-2027, in particolare, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione vigente, in relazione alle operazioni "*A regia regionale*".

Articolo 15 Tutela della privacy

1. Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente Convenzione.

Articolo 16 Foro competente

1. Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, nonché di tutte le controversie derivanti dagli atti contrattuali e negoziali presupposti e connessi, è esclusivamente quello di L'Aquila, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e segg. c.p.c.
2. Nei casi previsti dall'art. 211 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Articolo 17 Imposte e tasse

1. Tutte le imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della stessa, compresa la sua registrazione, restano a esclusivo carico dell'Agenzia regionale di Protezione civile.

Articolo 18 Comunicazioni tra le Parti

1. Le comunicazioni da rendersi ai sensi della presente Convenzione saranno effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per la Regione: drg@regione.abruzzo.it
 - per l'APC: apc@pec.regione.abruzzo.it e apc001@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, trovano applicazione il Si.Ge.Co., il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 nonché la pertinente normativa nazionale, europea e regionale.

Per la Regione Abruzzo

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Rivera
firmato digitalmente



VINCENZO
RIVERA
DIRETTORE
GENERALE
REGIONE
ABRUZZO
21.05.2026
14:10:11
UTC

Per l'Agenzia regionale di Protezione Civile

Il Direttore
Dott. Maurizio Scelli
firmato digitalmente



AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
REGIONE ABRUZZO

MAURIZIO
SCELLI
DIRETTORE
AG. REG.
PROTEZIONE
CIVILE
19.05.2026
10:14:57
GMT+02:00

ALLEGATO 1

CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Azione 2.4.1 del PR Abruzzo FESR 2021 2027 *“Interventi per il contrasto al rischio valanghivo”*

PIANO DEI PAGAMENTI E DELLE RENDICONTAZIONI

(in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione)

Calendario adempimenti				Data	Importo da rendicontare	Recupero anticipazione	Importo netto da erogare
1	30/04/2026	La Regione eroga all'APC	Anticipazione 40%	30/04/2026	-	-	4.000.000,00
2	30/09/2026	La Regione eroga all'APC	I SAL - I sem 2026	30/09/2026	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
3	31/03/2027	La Regione eroga all'APC	II SAL - II sem 2026	31/03/2027	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
4	30/09/2027	La Regione eroga all'APC	III SAL - I sem 2027	30/09/2027	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
5	31/03/2028	La Regione eroga all'APC	IV SAL - II sem 2027	31/03/2028	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
6	30/09/2028	La Regione eroga all'APC	V SAL - I sem 2028	30/09/2028	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
7	31/03/2029	La Regione eroga all'APC	VI SAL - II sem 2028	31/03/2029	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
8	30/09/2029	La Regione eroga all'APC	VII SAL - I sem 2029	30/09/2029	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
9	31/03/2030	La Regione eroga all'APC	Saldo - II sem 2029	31/03/2030	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
Importo previsto per l'intervento					10.000.000,00		
					10.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00